

BottD: Direttiva sulle bottiglie recipienti-misura (Direttiva 75/107/CEE del Consiglio), spiegato

La direttiva consente ai fabbricanti di produrre bottiglie da 0,05 a 5 litri come bottiglie recipienti-misura, conformi alle sue tolleranze e recanti capacità, marchio del fabbricante ed epsilon rovesciato, che ogni Stato membro deve accettare. Risale al 20 dicembre 1974, andava recepita entro il 20 giugno 1976 e non è mai stata modificata.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 11 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 75/107/CEE del Consiglio	Tipo di atto	Directive
In vigore	20 dicembre 1974	Si applica dal	20 giugno 1976
Applicato da	I servizi competenti degli Stati membri controllano le bottiglie recipienti-misura mediante campionamento statistico presso il luogo di fabbricazione o, se ciò non è praticabile, nei locali dell'importatore o del suo mandatario stabilito nella Comunità, e possono effettuare ulteriori controlli nel corso della commercializzazione; dal 16 luglio 2021 la direttiva figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, quindi le autorità nazionali di vigilanza del mercato dispongono anche dei poteri previsti da tale regolamento, e poiché figura nell'allegato II come atto privo di disposizioni sulle sanzioni, gli Stati membri stabiliscono le sanzioni ai sensi dell'articolo 41.	CELEX	31975L0107

Date principali

19 dicembre 1974	La direttiva 75/107/CEE del Consiglio è adottata a Bruxelles; pubblicata nella GU L 42 del 15 febbraio 1975	title and signature block after Art. 5
20 dicembre 1974	Notifica agli Stati membri ed entrata in vigore	document information, dates
20 giugno 1976	Termine entro cui gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, 18 mesi dopo la notifica	Art. 4(1); transposition date
1 ottobre 1981	La direttiva 71/354/CEE relativa alle unità di misura, richiamata nell'allegato I punto 8.1.1 per i simboli delle unità, è abrogata dalla direttiva 80/181/CEE, che oggi disciplina le unità riportate sulla bottiglia	Art. 6
11 aprile 2009	Si applica la direttiva 2007/45/CE sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati: abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE, mentre la direttiva 75/107/CEE non è tra gli atti da essa abrogati	Art. 6, Art. 7 and Art. 10
18 maggio 2009	Entra in vigore la direttiva 2009/34/CE: rifonde e abroga la direttiva 71/316/CEE, per cui il riferimento dell'allegato I punto 5 al segno dell'articolo 6 di tale direttiva va letto come riferimento all'articolo 6 della direttiva 2009/34/CE e al suo allegato I punto 3.3	Art. 6, Art. 20, Art. 21, Annex I point 3.3 and Annex IV
1 luglio 2018	Entra in vigore il decreto danese n. 590 del 29 maggio 2018 sulle bottiglie come recipienti-misura, che sostituisce la direttiva tecnica del 1° aprile 1977; i marchi di identificazione approvati entro il 30 giugno 2018 restano validi	§ 6
1 luglio 2019	Il decreto danese si applica ai fabbricanti che già producevano bottiglie recipienti-misura	§ 6, stk. 2
1 luglio 2021	In Danimarca la metrologia legale rientra nella legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning), che elenca la direttiva sulle bottiglie come recipienti-misura tra gli atti da essa disciplinati	§ 2, nr. 16
16 luglio 2021	Si applica il regolamento (UE) 2019/1020: la direttiva 75/107/CEE è il punto 3 del suo allegato I (normativa di armonizzazione dell'Unione) e il punto 3 dell'allegato II (atti privi di disposizioni sulle sanzioni), quindi gli Stati membri stabiliscono le sanzioni ai sensi dell'articolo 41	Art. 41, Art. 44, Annex I point 3 and Annex II point 3

1 gennaio 2026 Sikkerhedsstyrelsen diventa il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen e prosegue gli stessi compiti, compreso il controllo delle bottiglie recipienti-misura (la fonte indica «da gennaio 2026»; si usa il 1° gennaio come data di riferimento)

Obblighi per ruolo

Fabbricante di bottiglie

- Progettare e fabbricare le bottiglie con caratteristiche metrologiche, caratteristiche costruttive e uniformità di fabbricazione tali da consentire di misurarne il contenuto con sufficiente precisione quando sono riempite fino a un livello specificato o a una percentuale specificata della capacità a raso; per tutte le bottiglie dello stesso modello la distanza tra il livello di riempimento teorico e il bordo e il volume di espansione devono essere sensibilmente costanti. *Art. 1, point 3 and Annex I point 2*
- Mantenere la capacità effettiva a 20 gradi Celsius entro gli errori massimi tollerati, positivi o negativi, dell'allegato I: 3 ml da 50 a 100 ml, 3 % da 100 a 200 ml, 6 ml da 200 a 300 ml, 2 % da 300 a 500 ml, 10 ml da 500 a 1.000 ml e 1 % da 1.000 a 5.000 ml; lo stesso errore si applica alla capacità a raso, ed è vietato sfruttare sistematicamente le tolleranze. *Annex I point 3*
- Verificare la capacità effettiva determinando la quantità di acqua a 20 gradi Celsius contenuta nella bottiglia quando è riempita fino al livello corrispondente teoricamente alla capacità nominale, oppure indirettamente con un metodo di precisione equivalente. *Annex I point 4*
- Sottoporre un marchio di identificazione all'approvazione del servizio competente prima di utilizzarlo; in Danimarca il marchio è presentato a Sikkerhedsstyrelsen, che ne informa i servizi competenti degli altri Stati membri e la Commissione entro un mese dall'approvazione. *Annex I point 5; § 3 and bilag 1, pkt. 5*
- Apporre il segno CEE dell'epsilon rovesciato, alto almeno 3 mm, sotto la propria responsabilità e solo sulle bottiglie che soddisfano i requisiti della direttiva e dei suoi allegati; la data, l'origine e il numero di riferimento che fanno parte del segno di approvazione CE del modello non sono richiesti, e il segno non reca altre indicazioni. *Art. 2 and Annex I point 5; Art. 6 and Annex I point 3.3*
- Riportare sul fianco, sul bordo del fondo o sul fondo, in modo indelebile, facilmente leggibile e visibile, la capacità nominale in litri, centilitri o millilitri, con cifre alte almeno 6 mm oltre i 100 cl, 4 mm da 100 cl fino a 20 cl esclusi e 3 mm a 20 cl o meno, seguita dal simbolo o dal nome dell'unità, insieme al marchio di identificazione approvato e al segno CEE. *Annex I point 8.1*
- Riportare sul fondo o sul bordo del fondo, con cifre della stessa altezza minima e in modo da non confonderle con la capacità nominale, la capacità a raso in centilitri senza il simbolo cl e/o la distanza in millimetri tra il bordo e il livello di riempimento della capacità nominale seguita dal simbolo mm, secondo il metodo di riempimento cui la bottiglia è destinata; possono figurare altre indicazioni se non creano confusione con quelle obbligatorie. *Annex I point 8.2*
- Accettare il controllo statistico per campionamento del servizio competente presso il luogo di fabbricazione, su lotti corrispondenti in linea di principio alla produzione di un'ora, con campioni di 35 o 40 bottiglie misurate pesandole vuote e piene d'acqua a 20 gradi Celsius; se la produzione è soggetta a un controllo riconosciuto dal servizio competente, conservare le schede di controllo del fabbricante, su cui può basarsi una seconda prova. *Annex I point 6 and Annex II points 1 and 2*

Importatore o mandatario stabilito nella Comunità

- Mettere a disposizione i propri locali, o quelli del proprio mandatario stabilito nella Comunità, per il controllo statistico per campionamento delle bottiglie recipienti-misura quando un controllo presso il luogo di fabbricazione non è praticabile, e attendersi ulteriori controlli da parte dei servizi competenti nel corso della commercializzazione. *Annex I points 6 and 7*
- Immettere sul mercato come bottiglie recipienti-misura solo le bottiglie che soddisfano i requisiti della direttiva, poiché solo tali bottiglie possono recare il segno CEE; in Danimarca le bottiglie che recano il segno di un altro Stato membro possono essere commercializzate e usate senza ulteriore approvazione di Sikkerhedsstyrelsen. *Art. 2 and Art. 3; § 5*
- Su richiesta, fornire all'autorità di vigilanza del mercato i documenti, le specifiche tecniche, i dati o le informazioni sulla conformità delle bottiglie, nonché le informazioni sulla catena di fornitura, sulle quantità presenti sul mercato e su altri modelli con le stesse caratteristiche tecniche, in qualità di operatore economico ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020. *Art. 14(4), points (a) and (b), and Annex I point 3*
- Adottare le misure correttive richieste dall'autorità di vigilanza del mercato entro il termine da essa fissato quando le bottiglie non sono conformi alla direttiva; tali misure possono comprendere il ripristino della conformità o l'impedimento della loro messa a disposizione sul mercato. *Art. 16(1), (2) and (3)*

Confezionatore o riempitore

- Riempire la bottiglia alle condizioni d'uso per cui è concepita, a livello costante o a vuoto costante, utilizzando la capacità a raso o la distanza dell'altezza di riempimento riportata sul fondo, in modo da raggiungere la capacità nominale. *Annex I points 1.1, 2 and 8.2*
- Se ci si affida a bottiglie recipienti-misura per soddisfare i requisiti di misurazione e di controllo della direttiva 76/211/CEE, utilizzare bottiglie del tipo definito dalla direttiva 75/107/CEE e riempirle alle condizioni prescritte da tale direttiva e dalla direttiva 76/211/CEE. *Annex I point 4*
- Rimanere responsabile, in qualità di confezionatore o di importatore, della conformità del preimballaggio alla direttiva 76/211/CEE: misurare o controllare il contenuto effettivo in peso o in volume con uno strumento di misura legale o per campionamento, oppure organizzare controlli di produzione riconosciuti dai servizi competenti e tenere a loro disposizione i documenti con i relativi risultati.
Annex I point 4
- Marcare il preimballaggio con la quantità nominale nelle altezze di cifre prescritte, con un marchio che identifichi il confezionatore o l'importatore e, se il preimballaggio è conforme alla direttiva, con il piccolo segno e alto almeno 3 mm nello stesso campo visivo della quantità nominale.

Art. 3 and Annex I points 3.1 to 3.3

Sanzioni

La direttiva non contiene un articolo sulle sanzioni; i servizi competenti controllano le bottiglie recipienti-misura mediante campionamento statistico presso il luogo di fabbricazione o nei locali dell'importatore, possono effettuare ulteriori controlli nel corso della commercializzazione, e un lotto che non soddisfa i criteri di accettazione dell'allegato II non è dichiarato conforme alla direttiva, per cui le sue bottiglie non possono recare il segno CEE. Dal 16 luglio 2021 la direttiva 75/107/CEE figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1020, le cui autorità di vigilanza del mercato possono chiedere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, imporre misure correttive entro un termine stabilito, impedire la messa a disposizione delle bottiglie o farle ritirare, richiamare o distruggere; poiché la direttiva figura anche nell'allegato II come atto privo di disposizioni sulle sanzioni, sono gli Stati membri a stabilire le sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. In Danimarca il decreto n. 590 del 29 maggio 2018 sulle bottiglie come recipienti-misura, emanato ai sensi della legge sulla promozione delle imprese e sullo sviluppo regionale e privo esso stesso di una clausola sanzionatoria, attribuisce a Sikkerhedsstyrelsen l'approvazione del marchio di identificazione del fabbricante e il controllo delle bottiglie. Dal 1° luglio 2021 la metrologia legale rientra nella legge sui prodotti (lov om produkter og markedsovervågning, consolidata come lovbekendtgørelse n. 22 dell'8 gennaio 2026), che integra il regolamento (UE) 2019/1020 ed elenca la direttiva sulle bottiglie come recipienti-misura al § 2, comma 1, n. 16. Ai sensi di tale legge l'autorità di controllo — Erhvervsstyrelsen dal testo consolidato dell'8 gennaio 2026, poiché Sikkerhedsstyrelsen è entrata a far parte di Erhvervsstyrelsen a gennaio 2026, mentre il decreto del 2018 cita ancora Sikkerhedsstyrelsen — può emanare ingiunzioni e divieti (§ 14), e le violazioni sono punite con un'ammenda, fino alla reclusione di due anni in presenza di circostanze aggravanti come il pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, la recidiva o la violazione sistematica a scopo di lucro, con responsabilità delle società (§ 37, commi 1, 2 e 5; le bottiglie rientrano nel § 2, comma 1, n. 16 e quindi negli ambiti di prodotto disciplinati dal § 37, comma 2). Nella pratica il § 37 riguarda l'omessa comunicazione di informazioni o la mancata concessione di accesso all'autorità di controllo, il mancato rispetto delle sue decisioni, l'elusione del suo controllo e gli obblighi degli operatori economici degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2019/1020, più che i requisiti metrologici della direttiva in quanto tali.

Art. 2, Annex I points 6 and 7 and Annex II point 3; Art. 14, Art. 16, Art. 41, Annex I point 3 and Annex II point 3; indledning, § 3 and

Lista di controllo

1. Verificare che la bottiglia rientri nell'articolo 1: vetro o materiale altrettanto rigido e stabile, chiusa con tappo o concepita per esserlo, destinata alla conservazione, al trasporto o alla consegna di liquidi, con capacità nominale da 0,05 a 5 litri, e che sia destinata a essere usata come recipiente-misura.
2. Decidere se fabbricare la bottiglia come bottiglia recipiente-misura: la direttiva è facoltativa, ma solo le bottiglie che la soddisfano possono recare il segno CEE dell'epsilon rovesciato (articolo 2).
3. Presentare il marchio di identificazione del fabbricante all'approvazione del servizio competente, in Danimarca Sikkerhedsstyrelsen, prima di marcare le bottiglie (allegato I punto 5; decreto n. 590, § 3).
4. Progettare ogni tipo di bottiglia con un livello di riempimento e un volume di espansione sensibilmente costanti e mantenere la capacità effettiva entro le tolleranze dell'allegato I punto 3, senza sfruttarle sistematicamente.
5. Predisporre il controllo della capacità con acqua a 20 gradi Celsius o con un metodo equivalente e organizzare la produzione in modo che campioni di 35 o 40 bottiglie per ogni ora di produzione soddisfino i criteri di accettazione dell'allegato II; conservare le schede di controllo dove il controllo di produzione è riconosciuto (allegato I punti 4 e 6, allegato II).
6. Marcare la capacità nominale con cifre di 3, 4 o 6 mm a seconda della capacità, con il simbolo dell'unità, oltre al marchio di identificazione e al segno CEE alto almeno 3 mm (allegato I punti 5 e 8.1).
7. Marcare la capacità a raso in centilitri senza il simbolo cl e/o la distanza in millimetri dal bordo al livello di riempimento con il simbolo mm, sul fondo o sul bordo del fondo, in modo da non confonderla con la capacità nominale (allegato I punto 8.2).
8. In qualità di confezionatore, riempire le bottiglie a livello costante o a vuoto costante, come previsto dal loro modello, e conservare i controlli sui preimballaggi e la documentazione del segno e richiesti dalla direttiva 76/211/CEE (allegato I punto 2; direttiva 76/211/CEE, allegato I punto 4).
9. Essere pronti alla vigilanza del mercato ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020: documenti, informazioni sulla catena di fornitura e misure correttive su richiesta, con l'applicazione in Danimarca ai sensi della legge sui prodotti (articoli 14 e 16; lovbekendtgørelse n. 22 del 2026).

Fonti

1. Direttiva 75/107/CEE del Consiglio relativa alle bottiglie utilizzate come recipienti-misura, GU L 42 del 15 febbraio 1975 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0107>
2. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 31975L0107 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31975L0107>
3. Bottiglie come recipienti-misura, sintesi della direttiva 75/107/CEE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/bottles-as-measuring-containers.html>
4. Direttiva 2009/34/CE relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico, rifusione della direttiva 71/316/CEE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0034>
5. Direttiva 80/181/CEE del Consiglio relativa alle unità di misura, testo consolidato del 27 maggio 2009 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01980L0181-20090527>
6. Direttiva 76/211/CEE del Consiglio relativa al condizionamento in massa o in volume di taluni prodotti in imballaggi preconfezionati, testo consolidato dell'11 aprile 2009 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01976L0211-20090411>
7. Direttiva 2007/45/CE che stabilisce norme sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007L0045>
8. Direttiva 2014/32/UE sugli strumenti di misura, testo consolidato del 27 gennaio 2015 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0032-20150127>
9. Direttiva (UE) 2026/706 che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda i sistemi di misurazione per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e i distributori di gas compresso, nonché i contatori di energia elettrica, gas ed energia termica, GU L, 2026/706, 20 marzo 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026L0706>
10. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
11. Metrologia legale (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology_en
12. Prodotti preconfezionati nell'UE (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/legal-metrology/prepacked-products-eu_en
13. Bekendtgørelse nr. 590 af 29. maj 2018 om flasker som målebeholdere (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/590>
14. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>
15. Regler og bekendtgørelser for måling og vægt (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://sik.dk/erhverv/produkter/love-og-regler/vaegte-og-maalere/regler-og-vejledning-maaling-vaegt-og-e-maerkning>
16. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen) — <https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.